



TRIBUNALE DI BARI
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice Libera Maria Rosaria Rinaldi a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 10 marzo 2016 nel procedimento n.9253 /2014 tra

~~██████████~~ nato a DAFOR il 31.12.1976 rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Patruno

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI

e

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale di Bari in data 6 maggio 2014, notificato il successivo 27 maggio, avente ad oggetto il rigetto della protezione internazionale e, con ricorso depositato in data 10 giugno 2014, ha chiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria ed in via graduata la protezione umanitaria contestando, altresì, le modalità di ascolto della commissione territoriale.

L'amministrazione si è costituita in giudizio rilevando che l'audizione era avvenuta in modo regolare senza toni sprezzanti e senza pregiudizi, senza toni canzonatori sulla vicenda del taglio della mano, concludeva per il rigetto del ricorso evidenziando che le dichiarazioni rese erano incompatibili con lo status di schiavitù dichiarata dall'uomo che, secondo la commissione, probabilmente proveniva da un'altra zona della Mauritania rispetto a quella dichiarata.

All'udienza del 10 marzo 2016 il difensore insisteva per l'accoglimento del ricorso ed il Giudice riservava la decisione.

Il ricorrente è stato sentito in modo circostanziato dalla commissione dunque si appalesa superflua l'audizione da parte di questa Ag.

Nel corso dell'intervista il ricorrente ha dichiarato di essere fuggito dalla Mauritania dove aveva vissuto in una condizione di schiavo di un MAURI, un mauritano bianco, dal quale era fuggito dopo aver commesso un furto.

Aggiungeva che nella città di Dafor vi erano altri MAURI che tenevano i neri in schiavitù e che lui

aveva commesso un furto ma il padrone non aveva applicato la sharia poiché non aveva due testimoni, ma essendo anche giudice lo aveva condannato a trenta giorni di carcere. Precisava che era stato rimesso in libertà dopo che il padrone aveva ritrovato la somma di denaro oggetto del furto del quale era stato ingiustamente accusato.

Rimesso in libertà dal padrone era fuggito dal capannone, con l'aiuto di un altro nero, schiavo pure lui, e aveva raggiunto SELIBABI per non essere più uno schiavo, da lì si era spostato in Marocco dopo essere stato ospite dell'amico che lo aveva aiutato a fuggire.

Su domanda rispondeva che lui aveva sempre vissuto in un capannone nel bosco con cento altri schiavi neri tutti di proprietà del Mauri bianco del quale indicava anche il nome e che non sapeva che la schiavitù fosse stata abolita nel suo paese.

La commissione nel provvedimento di rigetto contestava la mancata applicazione della sharia da parte del padrone, la conoscenza delle lingue da parte del ricorrente, l'aiuto fornito da un amico anche lui nero, schiavo come il ricorrente, che con la propria auto lo accompagnava a Selibali e poi lo aiutava a pagare un trafficante dopo averlo ospitato nella propria abitazione per tre giorni, la mancata conoscenza dell'abolizione della schiavitù.

Sotto il profilo probatorio va osservato che, in materia di immigrazione, sul richiedente incombe l'onere di provare i fatti posti a fondamento della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio dimostrando l'attualità del rischio.

Nel caso in cui manchi la prova documentale è richiesto che il ricorrente compia sinceri sforzi per circostanziare la domanda e che produca tutti gli elementi in suo possesso, che le dichiarazioni siano coerenti e plausibili e che la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato.

In tal senso Cass. S.U. sentenza n.27310/2008.

La storia è credibile.

Il ricorrente ha raccontato una storia di schiavitù della quale non poteva fornire alcuna prova specifica attese le condizioni in cui vivono settecentomila persone di pelle nera (secondo il principale attivista antischività Biram Dah Abedi si tratta in realtà di un milione e duecentomila persone) in un paese di circa tre milioni e mezzo di abitanti che ancora tollera la schiavitù cui sono sottoposti i neri da parte degli arabi berberi, gli antichi numidi detti anche MAURI, come li ha definiti il ricorrente.

In tal senso ONG WALK FREE AUSTRALIA.

JK 2

La schiavitù si trasmette per via materna quindi i figli delle donne violentate dagli arabi berberi, i MAURI del racconto, appartengono al padre padrone e violentatore che li tratta da schiavi per tutta la vita fermo restando che le modalità di trattamento dello schiavo dipendono dal padrone: alcuni pagano poco lo schiavo nero, altri non lo pagano affatto, altri danno maggiore autonomia e conferiscono loro il ruolo di autista, altri adottano trattamenti più umani non separando, ad esempio, le famiglie degli schiavi.

In tal senso ECOI MAURITANIA.

Amnesty International ha intervistato Birah Dah Abeid il quale ha affermato che:

“La situazione degli schiavi è anche più grave del passato poiché i moderni schiavi sono apparentemente liberi ma ogni giorno vengono UMILIATI DISCRIMINATI CASTRATI nei loro diritti umani pur rappresentando circa un milione e duecentomila abitanti”.

La Mauritania ha più volte abolito nel passato la schiavitù in modo del tutto formale poiché non erano previste sanzioni in caso di violazione di divieto. Solo nel mese di agosto del 2015 la schiavitù è stata considerata come crimine contro l'umanità ed è stata introdotta la sanzione in caso di violazione che è la reclusione sino a venti anni.

Ma lo sforzo dello Stato è formale ed apparente poiché come segnalato da AMNESTY INTERNATIONAL, in un report pubblicato a marzo 2016, i trenta casi di schiavitù sottoposti all'attenzione del Pm procedono in modo molto lento (EOCI MAURITANIA).

Ma quello che induce a ritenere solo formale l'abolizione della schiavitù è l'arresto degli attivisti dell'IRA, l'organizzazione che lotta da anni contro la schiavitù e la condanna di BIRAM DAH e dei suoi compagni per aver posto in essere una manifestazione non autorizzata, la carovana di Rosso, per sensibilizzare l'opinione pubblica interna ed internazionale contro la schiavitù.

Gli attivisti del movimento sono stati liberati il 17 maggio 2016 dalla Corte Suprema della Mauritania che ha ritenuto troppo severa la pena loro inflitta non già il reato contestato e, quindi, in Mauritania chi lotta contro la schiavitù viene arrestato e condannato per incitamento all'odio.

La condanna di attivisti pacifici che lottano contro la schiavitù dei neri è incompatibile con una reale volontà dello Stato di abolire la schiavitù non potendo parlarsi di incitamento all'odio nella condotta di un pacifico attivista che vuole sensibilizzare la popolazione del paese per arrivare alla reale abolizione di quello che è il primo crimine contro l'umanità ovvero privare un uomo della libertà per il colore della pelle.

SLC 3

Ne discende che gli arabi berberi sono ancora in grado di tenere schiavi i neri poiché l'abolizione della schiavitù da parte del Governo è stata effettuata per dare una immagine diversa del paese di fronte alle organizzazioni internazionali che da anni sollevano il dramma della moderna schiavitù. Il ricorrente ha provato quel che poteva e le contestazioni della commissione sono destituite di fondamento.

La commissione ha contestato la mancata applicazione della sharia da parte del Mauri per la vicenda del furto ma vale la pena di ricordare che gli arabi berberi, come riportato dai siti internazionali di approfondimento, sono islamici sui generis poiché cercano di fondare la schiavitù sul Corano che non riporta alcun brano che possa giustificare un trattamento inumano ed arcaico, dunque la circostanza che il padrone non abbia applicato la sharia è conforme alle modalità dei Mauri di praticare l'ISLAM secondo la loro convenienza e la prima convenienza di un mauri è quella di non privarsi dello schiavo.

I Mauri uccidono raramente gli schiavi poiché la tradizione berbera ritiene che il numero degli schiavi neri posseduti qualifichi la potenza del padrone.

Va confutata anche la contestazione nella parte relativa alla conoscenza da parte del ricorrente di qualche parola di francese e due idiomi molto diffusi che si spiega con il contatto con altri cento schiavi all'interno della proprietà del padrone provenienti magari da zone diverse del paese.

Da ultimo sulla fuga, oggetto di specifica contestazione, osserva il Giudice che la principale attivista dell'IRA il movimento abolizionista della schiavitù ha spiegato che gli schiavi riescono a sottrarsi al padrone solo fuggendo con l'aiuto di altri schiavi o della loro organizzazione che li aiuta anche ad espatriare poiché dal momento della fuga essi vengono ricercati sia dal padrone che dall'IMAM del villaggio che tenta di convincerli a tornare dal padrone perché quello è il volere di Dio.

Va aggiunto che gli schiavi temono più la polizia che la schiavitù dunque il numero delle denunce anche dopo l'introduzione formale del reato è stato solo di trenta a fronte delle migliaia di persone che ancora vivono da schiavi in ogni parte del paese.

Il Tribunale adito ha visionato su INTERNET le foto degli schiavi dalla pelle nera della Mauritania dove sono ritratti con la catena intorno al collo ed il fondatore dell'organizzazione internazionale FREE THE SLAVES, Kevin Bales che è entrato in Mauritania fingendosi zoologo, ha riportato nella sua opera fondamentale "I nuovi schiavi" una circostanza che da maggior rilievo alle dichiarazioni dell'odierno ricorrente, ovvero che nessuno ha informato gli schiavi della formale abolizione della schiavitù effettuata ad agosto 2015 (pagina 81).

Se

In questo scenario quasi incredibile per il terzo millennio della storia dell'umanità occorre verificare quale forma di protezione possa accordarsi ad un uomo che ha detto di essere uno schiavo.

Osserva il Tribunale che la materia dell'immigrazione è disciplinata dal decreto lgs. 251/2007 che ha recepito sia la Convenzione di Ginevra del 1951 che la normativa comunitaria.

L'art. 1, comma 1, lett. e) definisce il "rifugiato" *il cittadino straniero il quale, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica si trovi fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure, se apolide, che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10. Il cittadino straniero può essere solo il "cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea".*

Gli atti di persecuzione sono disciplinati dall'art. 7 per cui :

"Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia".

L'art. 8 indica i motivi per cui un atto persecutorio deve essere posto in essere ovvero *la razza, la religione, la nazionalità, il particolare gruppo sociale di appartenenza, l'opinione politica.*

Il ricorrente è uno schiavo, è stato perseguitato come appartenente ad una razza inferiore ovvero gli indigeni neri autoctoni della Mauritania.

Gli atti di persecuzioni sono stati fisici e morali ed hanno attuato la violazione per tutta la vita del ricorrente dello STATUS LIBERTATIS che è un diritto fondamentale che ispira la Costituzione Italiana.

Il persecutore del ricorrente è il suo padrone, un Mauri, quale appartenente alla casta dominante, gli arabi berberi, che secondo BIRAH DAH ABEID è il gruppo che detiene il potere in Mauritania e che schiavizza i NEGROIDI (testualmente nell'intervista effettuata da Amnesty International) con maltrattamenti, sevizie sui minori schiavi perché figli di schiavi, che incute il convincimento che la schiavitù sia esistente anche per volere di dio.

La schiavitù è posta in essere dal gruppo che detiene il potere in uno Stato di polizia che OCCULTA LO SPORCO SEGRETO DELLA SUA SCHIAVITU' (in tal senso Free The slaves).

Il pericolo in caso di rimpatrio è concreto ed attuale.

Dall'ECOI della Mauritania si ricava che l'abolizione della schiavitù è ancora formale e che in caso di rimpatrio il ricorrente sarebbe consegnato al padrone e che i processi intentati per il crimine contro l'umanità sono ancora nella fase delle indagini preliminari e procedono a rilento e sono solo trenta intentati da schiavi neri aiutati dalle organizzazioni internazionali.

Va aggiunto, come già detto, che gli schiavi secondo le fonti internazionali come AMNESTY INTERNATIONAL preferiscono rimanere schiavi piuttosto che denunciare e finire nelle mani della polizia che assiste passivamente, alla data della redazione del presente provvedimento, alla vendita degli schiavi al mercato di ATAR che è poi la città dalla quale proviene il Presidente della Repubblica della Mauritania OULD TAYA.

Tale ultima circostanza induce a ritenere che il fenomeno della schiavitù sia ancora fortemente radicato in Mauritania e che il ricorrente schiavo di pelle nera sarebbe sicuramente riconsegnato al padrone bianco (i mauri o arabi berberi sono definiti bianchi in Mauritania).

La mera ipotesi che un uomo possa essere uno schiavo, che possa essere trattato come tale urta contro i principi fondamentali della nostra Costituzione fondata sulla eguaglianza tra gli uomini senza distinzione di razza, urta contro la coscienza civile del nostro paese e contro la sensibilità di ogni uomo che DEVE trovare intollerabile il concetto di potersi recare al mercato a comprare un altro essere umano.

Le spese del giudizio si possono compensare poiché l'attività difensiva della Commissione si è limitata al deposito di una breve nota.

SB

Va ammessa la istanza di ammissione al gratuito patrocinio rigettata in via provvisoria dal locale consiglio dell'ordine e reiterata successivamente dal difensore con richiesta sottoscritta dal ricorrente e autenticata dal difensore.

P.Q.M.

Il Giudice visto l'art. 702 bis cpc definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da [REDACTED] così provvede:

Accoglie la domanda

e, per l'effetto,

dichiara il diritto di [REDACTED] ad ottenere lo STATUS DI RIFUGIATO;

compensa tra le parti le spese del giudizio;

ammette l'istante al gratuito patrocinio.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Bari il 1 giugno 2016

Il Giudice

Libera Maria Rosaria Rinaldi

